



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6625 del 2009, proposto da:
Soc Cricchi Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Coppo, con domicilio eletto presso Attilio Taverniti in Roma, via Germanico, 96;

contro

Provincia di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Rizzitelli, con domicilio eletto presso Pierpaolo Rizzitelli in Roma, viale Tito Livio, 59;

nei confronti di

Soc Fortunia Appalti Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Cacace, con domicilio eletto presso Fabrizio Cacace in Roma, v.le G. Mazzini, 25;

per l'annullamento

della determinazione n. 823 del 26.6.09 avento ad oggetto "appalto

lavori di realizzazione del ponte sul torrente Aia lungo la S.P. San Luigi e la messa in sicurezza della S.P, Galantina - Aggiudicazione" e di tutti gli atti endoprocedimentali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Rieti e di Soc Fortunia Appalti Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in oggetto l'odierna ricorrente impugna la determinazione n. 823 del 26 giugno 2009 del Dirigente del V settore viabilità della Provincia di Rieti con la quale si prende atto degli esiti della procedura aperta, avviata con determinazione n. 282 del 26 febbraio 2009, per l'appalto dei lavori di realizzazione del ponte sul torrente Aia lungo la strada provinciale San Luigi.

Deduce la ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituite in giudizio l'Amministrazione resistente e la controinteressata deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 16 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La ricorrente – nelle tre censure proposte in sede di ricorso – deduce la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della violazione di legge e del disciplinare di gara oltre che dell'eccesso di potere.

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, la Fortunia Appalti S.r.l. avrebbe fornito, in sede di offerta, giustificativi difformi da quanto previsto dagli artt. 73, comma 2, 74, commi 2 e 4, 76, comma 3, 83, 86 e 87 D.Lgs. n. 163/1006 sia sotto il profilo relativo al prezzo della manodopera, sia con riferimento alle schede di analisi prezzi che presenterebbero numerosi errori, incongruenze ed omissioni.

Le censure sono infondate.

Osserva il Collegio, preliminarmente, come secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146; Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2001 n. 6217; Cons. St., sez. V, 29 luglio 2003 n. 4323).

Sotto tale profilo, quindi, appare pacifico come il giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dalla P.A. sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non possa operare autonomamente la verifica della

congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della Amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica.

Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza nel vigore della l. n. 109/1994, risulta ora codificato dall'art. 88, co. 7, d.lgs. n. 163/2006.

Da tale principio, che estrinseca lo scopo della verifica di anomalia, discende che:

- il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente;
- il contraddittorio deve essere effettivo;
- non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- mentre l'offerta è imm modificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

Posta tale premessa, il Collegio ritiene che l'Amministrazione, nella fattispecie concreta sottoposta al vaglio giurisdizionale, abbia operato legittimamente valutando nel complesso l'attendibilità dell'offerta e ritenendola congrua rispetto ai valori di mercato ed alla media dei prezzi offerti dalle singole imprese partecipanti all'appalto.

Invero si legge nell'allegato al verbale n. 6 del 21 maggio 2009 che "Il

ribasso offerto dall'impresa Fortuna Appalti srl è stato di 11.069% tenendo conto dei prezzi già scontati, così come riportato nella nota giustificativa dell'impresa del 12/05/2009. L'analisi è stata condotta partendo da quei prezzi che per ribasso ed entità risultavano più importanti; ad esempio il valore delle barriere metalliche di classe N/2, fornite e poste in opera, secondo le prescrizioni del C.S.A. e delle norme in materia vigenti, secondo il Prezziario Regionale del Lazio 2007 risulta essere di Euro 36.00/m (con lo sconto del 10.00%). Il prezzo offerto dall'impresa è pari a Euro 30.31/m con uno sconto del 15.81% sul prezzo già scontato; facendo una ricerca tale valore è risultato congruo con l'andamento di mercato, anche perché indagando presso alcuni fornitori è emerso che per contrastare l'aumento del prezzo dell'acciaio, i produttori di guard-rail, hanno omologato dei modelli più performanti ma con peso ridotto rispetto a quello degli anni precedenti; la caduta dei prezzi delle materie prime avvenuta con la recente crisi economica ha contribuito ad uno sconto ulteriore. Stesso discorso per l'acciaio in barre per armatura; il prezzo offerto è pari a Euro 0.67/Kg con uno sconto di 38.98% su quello di gara. Tale valore segue quello di mercato attuale, che al momento è di circa Euro 500/Ton. In barre non 'lavorate'. Essendo il prezzo dell'acciaio fortemente legato al valore dei prodotti petroliferi nulla vieta pensare che nel tempo a seguire anche l'acciaio subisca rincari. Allo stato attuale però il prezzo offerto risulta essere congruo. Per quanto riguarda il calcestruzzo, la suddetta impresa, ha offerto un prezzo superiore a quello di gara mediamente del 20.00% così come è

risultato dall'indagine di mercato, quindi il prezzo offerto è risultato in linea con il mercato stesso. Anche per quanto riguarda le lavorazioni che comportano noleggi di strutture mobili, il valore di mercato è superiore a quello riportato nel Prezziario così come offerto dall'impresa. Nel caso di prodotti prefabbricati tipo travi in C.A.P. e cabalette, il prezzo di mercato è risultato essere superiore a quello del Prezziario così come si è notato nei prezzi offerti dall'impresa. Diverso è il discorso per gli apparecchi d'appoggio e giunti: trattandosi di miglorie, di per sé rappresentano lavorazioni più complesse quindi il prezzo non presenta confronti con il computo estimativo redatto in fase definitiva; tuttavia da un controllo presso alcuni fornitori il prezzo offerto dall'impresa risulta essere in linea con il mercato attuale. Le lavorazioni riguardanti la presenza di bitumi, essendo prodotti derivanti da quelli petroliferi, il loro prezzo ha subito una brusca discesa proprio prima della presentazione dell'offerta, tanto da poter consentire un forte ribasso ai prezzi di gara da parte dell'impresa (il prezzo del petrolio è passato da Euro 150.00/barile ad Euro 25.00/barile nel giro di pochi mesi, per poi risalire ad Euro 50.00/barile in questi giorni). Avendo la suddetta impresa sede nelle vicinanze del luogo oggetto di intervento, è da considerare anche il minor costo legato ai trasporti, così come si evince dai prezzi offerti. Considerando l'analisi dei prezzi offerti, il mercato delle materie prime allo stato attuale, quello della manodopera, appare evidente che trattasi di proposte congrue con le lavorazioni richieste".

Alcun dubbio, quindi, sussiste in merito alla correttezza del procedimento di verifica dell'anomalia, all'esito del quale l'Amministrazione ha ritenuto la congruità ed attendibilità complessiva dell'offerta presentata dalla aggiudicataria, avendo la stessa:

- offerto un prezzo sottoposto al vaglio dell'anomalia superiore a quello presentato dalla odierna ricorrente (sconto dell'11,06% pari ad Euro 895.492,25 rispetto a quello del 12,34% pari ad Euro 882.655,63 della ricorrente);

- mantenuto fermo un 10% di margine di utile pari ad Euro 89.549,225;

- fornito, in sede di giustificazioni, uno specifico elaborato esplicativo dei prezzi offerti e delle giustificazioni prodotte in sede di gara.

Sotto tale profilo, dunque, possono essere superate le censure riguardanti le singole voci relative alla analisi dei prezzi né, d'altra parte, appare necessario, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, che la stazione appaltante motivi in maniera particolarmente approfondita e puntuale la congruità dell'offerta laddove la valutazione risulti positiva, richiedendosi una tale motivazione solo allorquando si esprima un giudizio negativo tale da far venire meno l'aggiudicazione (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2009, n. 748 "Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante ha l'obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che faccia venire meno l'aggiudicazione, non

richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno "per relationem" nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente; segue da ciò che quando l'Amministrazione ritenga convincenti le giustificazioni fornite, non occorre che la determinazione si basi su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni, ma incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il g.a. può evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione era manifestamente irragionevole").

Quanto, poi, al profilo attinente il costo della mano d'opera è sufficiente rilevare come le tabelle poste a base dell'offerta della aggiudicataria erano quelle in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara (4 marzo 2009), mentre la tabella alla quale fa riferimento l'odierna ricorrente è stata redatta nella riunione del 25 marzo 2009 e pubblicata soltanto successivamente in periodo di tempo comunque non utile ai fini della regolare predisposizione dell'offerta nel rispetto del termine di scadenza previsto dal bando (14 aprile 2009). Né risulta sussistere alcun obbligo, in capo ai concorrenti, di aggiornare l'offerta relativa alle singole voci della mano d'opera in relazione alle successive modifiche intervenute con riguardo ai prezzi del costo del lavoro.

D'altra parte, con riguardo alla mancata indicazione dei costi per la realizzazione dell'offerta migliorativa oltre che alla contestata assenza

di titolarità dei mezzi, occorre osservare come le norme di gara prevedevano la giustificazione delle singole voci di prezzo utili alla formazione dell'importo offerto "comprensivo della progettazione esecutiva" mentre non risultava richiesta alcuna specifica indicazione del costo della offerta migliorativa; peraltro, alcuna norma della *lex specialis* imponeva la "proprietà" dei mezzi necessari per l'esecuzione delle opere che, infatti, risultano adeguatamente considerati nell'ambito dell'offerta della aggiudicataria con la specifica indicazione dei costi di noleggio.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

L'infondatezza del ricorso comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)